

Comune di Strona (Biella)

**ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (3<sup>a</sup> variante strutturale) - ART. 17 comma 7 L. R. n. 56/77 e ss. mm. ed ii**

(omissis)

**DELIBERA**

1. Di dare atto che in merito al progetto preliminare della terza variante parziale al Piano Regolatore comunale adottato con precedente atto consiliare, non sono pervenute osservazioni;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della LR 56/77 e ss.mm.ii., la terza variante parziale al vigente P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione al fine di farne parte integrante e sostanziale:

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA**

**RELAZIONE GEOLOGICA**

**TAVOLA F1**

**TAVOLA F2**

**FASCICOLO TECNICO ILLUSTRATIVO**

3. di dare atto che la presente variante rispetta le condizioni e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/1977 e s.m.i., e non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia di Biella è a conoscenza;

4. Di dare atto che:

- lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web comunale ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

- la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56-77 e ss.mm.ii. e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.lgs 33/2013

-la presente deliberazione di approvazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C. saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia e alla Regione Piemonte

5. In base alla Legge 15/05 e al Decreto Legislativo n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

**SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO**

Con separata unanime votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, stante l'urgenza di conseguire l'efficacia del presente provvedimento, dichiara la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.